



## **SCHEDA 1 – SINTESI DELLE ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE DEL RISCHIO E INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE**

In materia di rischio industriale, la norma di riferimento è il **decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105**, che attua la direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Data la complessità e la gravità dei rischi associati agli stabilimenti soggetti alla normativa Seveso III, è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti – Comuni, gestori degli stabilimenti, Prefetto – collaborino strettamente per garantire la massima sicurezza del territorio e della popolazione. Di seguito sono riportati gli adempimenti principali ai quali sono tenuti i Comuni, il Gestore ed il Prefetto.

---

### **COMUNI**

I Comuni, in qualità di **Autorità territoriali di Protezione Civile**, rivestono un ruolo centrale nel garantire la sicurezza del proprio territorio, fornendo una prima risposta in caso di emergenza. Sono inoltre responsabili della corretta informazione alla popolazione e della preparazione al rischio, secondo quanto stabilito dal **Codice della Protezione Civile** (D.lgs. n. 1/2018).

La normativa Seveso dettaglia le seguenti attività specifiche per i Comuni:

**1. Informazione alla popolazione:** (art. 23 comma 6 del D.lgs. n. 105/2015)

I Comuni devono rendere disponibili al pubblico le informazioni fornite dal gestore dello stabilimento – art. 13, comma 5 (Notifica) - eventualmente rese maggiormente comprensibili. Queste informazioni devono essere pubblicate tempestivamente, anche in formato elettronico, sul sito web del Comune.

**2. Comunicazione ai cittadini a rischio:** (art. 23 comma 7 del D.lgs. n. 105/2015)

I Sindaci dei Comuni dove sono presenti stabilimenti Seveso devono fornire informazioni dettagliate e comprensibili sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente rilevante, a tutte le persone, strutture o aree frequentate dal pubblico (come scuole e ospedali) che potrebbero essere esposte agli effetti di un incidente rilevante. Queste informazioni devono essere periodicamente aggiornate e diffuse almeno ogni cinque anni o a seguito di modifiche rilevanti dello stabilimento.

Fondamentali in tal senso sono le “**Linee guida per l’informazione alla popolazione**” disponibili sul sito del Protezione Civile:

(<https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/direttiva-del-7-dicembre-2022/>)



3. **Coordinamento con il sistema di Protezione Civile:** Il piano comunale di protezione civile deve prevedere la gestione del rischio industriale, ove presente, e garantire un coordinamento efficace tra il Comune, la Protezione Civile e le autorità competenti. Le risorse per rispondere a eventuali emergenze devono essere prontamente disponibili, secondo quanto previsto dal piano, che va aggiornato almeno ogni tre anni.

Grazie alla collaborazione tra ANCI, ISPRA e il Ministero dell'Ambiente, i Comuni potranno adempiere a tali obblighi normativi utilizzando un apposito servizio informatico disponibile sul *Portale Seveso* gestito da ISPRA, che in una prima fase sarà testato e calibrato con alcune amministrazioni comunali "pilota".

(<https://www.portaleseveso.isprambiente.gov.it/Home>)

---

## GESTORI DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO

I gestori degli stabilimenti soggetti alla normativa Seveso III hanno una serie di obblighi rigorosi per prevenire e gestire i rischi di incidente:

- **Notifica (art. 13):** Il gestore dello stabilimento è obbligato a trasmettere, con le modalità di cui al comma 5, al CTR, alla Regione e al soggetto da essa designato, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite l'ISPRA, alla Prefettura, al Comune, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco una notifica
  - **Rapporto di Sicurezza (art. 15):** Gli stabilimenti di soglia superiore devono presentare un Rapporto di Sicurezza alle autorità competenti, descrivendo i pericoli associati alle sostanze pericolose e le misure adottate per gestirli. Questo documento va aggiornato periodicamente e dopo ogni modifica rilevante allo stabilimento.
  - **Comunicazione con le Autorità:** Gli stabilimenti devono fornire tempestivamente le informazioni necessarie alle autorità locali e al Prefetto per la redazione e revisione dei Piani di Emergenza Esterna.
  - **Prevenzione e mitigazione:** Gli stabilimenti devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti e mitigare gli effetti delle emergenze, inclusa la manutenzione degli impianti e la formazione del personale.
-



## **PREFETTO**

Il Prefetto ha un ruolo chiave nella gestione del rischio industriale, con i seguenti compiti principali:

- **Pianificazione dell'emergenza esterna:** È responsabile della predisposizione e dell'aggiornamento triennale del Piano di Emergenza Esterna (PEE), che definisce le modalità di risposta in caso di incidente.
- **Coordinamento delle attività di emergenza:** In caso di incidente, il Prefetto coordina le operazioni di soccorso e gestione dell'emergenza, collaborando con le forze dell'ordine, la Protezione Civile e le autorità locali.
- **Informazione alla popolazione:** Il Prefetto deve garantire che la popolazione nelle aree a rischio sia informata sulle misure di sicurezza e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza, con informazioni fornite in modo chiaro e regolare.
- **Esercitazioni e simulazioni:** Verifica l'efficacia del Piano di Emergenza Esterna attraverso esercitazioni periodiche, assicurando la prontezza delle autorità e la cooperazione tra i vari enti coinvolti.
- **Consultazione del pubblico:** Durante la stesura e l'aggiornamento del PEE, il Prefetto deve garantire la partecipazione del pubblico, accogliendo osservazioni e suggerimenti.